

**PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
COMUNITA MONTANA APPENNINO REGGIANO**

**AVVISO PUBBLICO PER LA
Misura 214
“Pagamenti agroambientali”
DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 -2013
DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
Annualità 2008**

Premessa

Con il presente Avviso pubblico la Provincia di Reggio Emilia e la Comunità Montana dell'Appennino Reggiano attivano la **Misura 214 “Pagamenti agroambientali”** del P.S.R. 2007-2013, in attuazione del Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005, secondo le disposizioni del Programma Rurale Integrato Provinciale di Reggio Emilia (di seguito citato P.R.I.P.) e del Programma operativo dell'Asse 2 (P.O. Asse 2) approvato dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione di Giunta regionale n. 168 dell'11/02/2008.

1. OBIETTIVI GENERALI

La Misura 214 attraverso le singole Azioni persegue l'obiettivo di favorire un utilizzo e una gestione sostenibile dei terreni agricoli, promuovendo la salvaguardia della risorsa acqua, la tutela del suolo, la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità, del paesaggio agrario e il miglioramento della qualità dell'aria.

2. OBIETTIVI SPECIFICI

Con il presente avviso pubblico, secondo quanto previsto dal PRIP, vengono attivate le seguenti azioni della Misura 214:

Azione 1 “Produzione integrata”

Azione 2 “Produzione biologica”

Azione 3 “Copertura vegetale per contenere il trasferimento di inquinanti dal suolo alle acque”

Azione 5 “Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone a rischio di abbandono”

Azione 6 “Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di varietà autoctone minacciate di erosione”

Azione 8 “Regime sodivo e praticoltura estensiva”

Azione 9 “Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio”

Azione 10 “Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali”

In conformità a quanto disposto dal PRIP non viene attivata l' Azione 4 - “Incremento della sostanza organica” per la quale non sussiste, come da previsione del P.S.R. e P.O. Asse 2, l'obbligatorietà di attuazione.

L'azione 7 della Misura 214, a gestione regionale, non viene attivata dal presente avviso pubblico.

La “Domanda di aiuto” per l'assunzione iniziale di impegni agroambientali è **unica anche se riferita a più Azioni.**

3. BENEFICIARI

Possono presentare domanda, gli **imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile** nonché, esclusivamente per le Azioni 5 e 6, **altri soggetti gestori del territorio** ai sensi del comma 2 dell'art. 39 del Reg. (CE) 1698/05.

Possono accedere ai pagamenti agroambientali gli imprenditori agricoli iscritti nell'Anagrafe delle Aziende Agricole con situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 17 del 15 settembre 2003 "Disciplina dell'Anagrafe delle Aziende agricole", in possesso di partita IVA agricola o combinata e inseriti, se ne ricorre l'obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A., che si impegnano a dare applicazione ad una o più delle Azioni della Misura 214 del P.S.R. attivate con il presente avviso pubblico.

Possono beneficiare dei pagamenti agroambientali in attuazione della Misura 214 gli imprenditori agricoli di cui sopra che, in seguito alla presentazione di una domanda di aiuto risultano collocati in posizione utile per il finanziamento nella specifica graduatoria elaborata ed approvata ai sensi del presente avviso pubblico, in relazione alle risorse disponibili.

4.CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ED IMPEGNI

Per beneficiare dei Pagamenti agroambientali i richiedenti devono, **per l'intero "periodo di impegno"**, possedere e rispettare i requisiti, le condizioni prescritte nel P.S.R. e nelle "Schede tecniche attuative della Misura 214".

Per il dettaglio dei requisiti, delle condizioni di accesso e degli impegni si rimanda:

- alla descrizione delle Azioni contenuta nel P.S.R;
- alle ulteriori specificazioni contenute nelle "Schede Tecniche attuative di Azioni della Misura 214"
- alle prescrizioni previste per la Misura 214 nel P.O. Asse 2;

I requisiti soggettivi definiti al paragrafo 3 "Beneficiari" dovranno essere mantenuti per l'intero periodo di impegno.

I requisiti di accesso dovranno fare riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di presentazione della domanda.

Per il calcolo delle UBA si farà riferimento alla consistenza media dei capi dichiarata nell'Anagrafe delle aziende agricole. Qualora la consistenza media risultante dall'Anagrafe non rispecchi il numero di UBA presenti in azienda al momento della presentazione della domanda, si deve dichiarare nella domanda stessa la consistenza effettiva.

Per le sole domande di aiuto relative a pagamenti di sostegni per l'Azione 5 dovrà essere espressamente dichiarata la consistenza effettiva dei capi soggetti ad impegno.

Periodo di durata degli impegni:

QUINQUENNALE, per gli impegni riferibili alle Azioni 1,2, 3, 5, 6, 8

DECENNALE per gli impegni riferibili all'Azione 9,

VENTENNALE per gli impegni riferibili all'Azione 10

4.1) Prescrizioni generali

Tutti i requisiti e le condizioni per l'accesso devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti costituisce motivo di non ammissibilità della domanda. Si intende per mancanza anche il conseguimento del requisito in un momento successivo alla presentazione della domanda.

Riguardando la Misura 214 del P.S.R. 2007-2013 impegni pluriennali, sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli adempimenti assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della "domanda di aiuto".

E' fatto obbligo, pena il recupero dei pagamenti corrisposti, di comunicare per iscritto all'Ufficio istruttore competente, qualunque evento (causa di forza maggiore, momentaneo spostamento non programmato dei capi dall'azienda per alpeggio o transumanza) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni assunti.

Tale comunicazione deve essere effettuata:

entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi - come stabilito dall'art. 47 del Reg. (CE) 1974/06 - in caso di impossibilità per causa di forza maggiore;

48 ore prima dello spostamento dei capi aziendali, con indicazione precisa della sede sostitutiva.

I beneficiari di sostegni per la Misura 2.f del P.R.S.R. 2000-2006 che non hanno presentato, ovvero per i quali non è stata accolta, specifica domanda di trasferimento agli analoghi (o più gravosi) impegni del P.S.R. 2007-2013 avranno l'obbligo di presentare le periodiche "domande di pagamento" relative agli impegni in corso ex Reg. (CE) 1257/99 nei modi e nei tempi definiti da AGREA.

4.2) Condizionalità

I beneficiari di Pagamenti agroambientali per la Misura 214 sono tenuti, nel periodo di impegno e per qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni in relazione ai quali non si percepisce alcun aiuto, al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale, così come disposto dal Decreto MIPAAF n. 13286 del 18 ottobre 2007 e n°12 541 del 21 Dicembre 2006 e dalla deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 223 del 26/2/2007 e loro successive modifiche ed integrazioni, relativo al regime di condizionalità in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli Allegati III e IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003.

Ai fini del controllo del rispetto della Condizionalità si richiamano inoltre gli artt. 19, 20 e 21 del Reg. (CE) 1975/06, nonché la deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2162 del 27 dicembre 2007.

Per le annualità successive al 2008 saranno applicate le disposizioni sulla condizionalità relative all'anno di riferimento.

Dal punto di vista del rispetto dei requisiti di condizionalità (Regolamento (CE) n. 1782/2003), l'obbligo di adeguamento è previsto per le sole aziende che hanno iniziato il periodo di impegno dal 01/11/2005. Le aziende aderenti ai bandi precedenti mantengono il solo obbligo di rispetto delle norme di Buona pratica agricola usuale definita in ambito PSR 2000-2006.

Le Azioni prevedono impegni che vanno al di là delle norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli Allegati III e IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003, requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri requisiti minimi di base stabiliti nel programma, così come disposto dall'articolo 39 comma 3 del Reg. (CE) 1698/05.

5. AREE DI APPLICAZIONE

La Misura si applica nel territorio provinciale, distinguendo gli ambiti territoriali della "**pianura**", della "**collina**" e della "**montagna**", come individuati nel Piano Territoriale Paesistico Regionale. Per ciascuna Azione gli ambiti territoriali ammissibili sono indicati nelle relative schede del P.S.R. 2007-2013 e nel P.R.I.P. Le aree preferenziali, alle quali sono riconosciuti specifici livelli di priorità per l'attribuzione degli aiuti, sono individuate nel PRIP. Tra le aree preferenziali le aree della Rete Natura 2000 e le aree vulnerabili della Direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati) hanno un livello di priorità assoluta per l'applicazione della Misura.

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento alle zonizzazioni di cui al paragrafo 5.3.2.2 e 5.3.2.3 del P.S.R. 2007-2013, nonché alla descrizione delle Azioni contenuta nel medesimo P.S.R. 2007-2013, nel P.R.I.P., alle ulteriori specificazioni contenute nelle "Schede tecniche attuative" e nell' ALLEGATO N. 2 del presente avviso pubblico.

Per le particelle agricole ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE si applicano le disposizioni relative alla valutazione di incidenza contenute nella l.r. 14 aprile 2004 n. 7 e nei provvedimenti attuativi vigenti al momento della presentazione della "domanda di aiuto". Attualmente la L.R. 7/2004 ha trovato attuazione, per la parte di riferimento, nella deliberazione regionale n.1191/2007 che in particolare alla Tabella E include gli interventi attuativi della Misura 214 fra quelli che non determinano incidenze negative significative sui siti di Rete natura 2000. Pertanto gli stessi non sono soggetti né a procedura di prevalutazione né a quella di valutazione di incidenza, salvo che le Misure di conservazione specifica o i Piani di gestione dei singoli siti della Rete natura 2000 non lo prevedano espressamente.

Localizzazione delle azioni come da previsione del PRIP:

L'azione 1 non si applica nel territorio della Comunità Montana;

Le azioni 2, 3, 5, 6 e 8 si applicano sia nel territorio della Provincia che della Comunità Montana;

Le Azioni 9 e 10 si applicano nelle aree di pianura e in collina secondo le indicazioni del PSR.

6. RISORSE DISPONIBILI

Le risorse disponibili per l'attuazione della Misura 214, di derivazione comunitaria e nazionale, sono assicurate nell'ambito della disponibilità totale stabilita dal P.S.R. 2007-2013.

Con deliberazioni di Giunta Regionale n. 1441 dell'11/10/2007, n. 1559 del 22/10/2007 e n. 101 del 28/01/2008 sono state ripartite e attribuite per ogni singolo ambito territoriale provinciale le risorse destinate all'attuazione del P.S.R. 2007-2013. Il PRIP 2007-2013 di Reggio Emilia nell'ambito di tale dotazione finanziaria ha destinato alla Misura 214 l'importo di € 20.588.029 per l'intero periodo di programmazione.

Per il finanziamento delle domande di pagamento sulla Misura 214 di cui al presente avviso pubblico, il POM (Programma operativo di Misura), al fine di perseguire gli obiettivi finanziari di spesa per territorio indicati nella deliberazione regionale n.101/2008, ha stabilito le percentuali delle risorse da mettere a bando annualmente su ciascuna Misura.

In applicazione di quanto sopra, le risorse destinate al pagamento delle domande sulla Misura 214, per l'annualità 2008, di cui al presente avviso pubblico ammontano a **€ 1.544.069.**

7. ENTITA' DEGLI AIUTI

La Misura 214 prevede due tipologie di aiuto:

premi annui per ettaro di superficie coltivata;

premi annui per Unità di Bestiame Adulto (U.B.A.), per l'Azione 5;

All'interno di tali tipologie, le singole Azioni prevedono delle differenziazioni del sostegno: per i dettagli di tali differenziazione si rinvia alla voce Intensità e/o importi dell'aiuto e differenziazione applicata contenuta in ciascuna scheda di Azione del P.S.R. 2007-2013.

Il P.S.R. 2007-2013 prevede i seguenti massimali:

Culture annuali: 600 €/ha

Culture perenni specializzate: 900 €/ha

Razze locali minacciate di abbandono: 200€/UBA

Per una più dettagliata individuazione dell'entità degli importi dei pagamenti agro ambientali si rimanda alle indicazioni di dettaglio contenute nelle specifiche schede di Azione del P.S.R. 2007-2013.

8. CUMULABILITA' DEGLI AIUTI E MODULAZIONI

I pagamenti agroambientali relativi alla Azione 1 Produzione Integrata (Introduzione e Mantenimento) sono cumulabili con la Misura 114 "Utilizzo di servizi di consulenza" dell' Asse 1. L' Azione 1 è inoltre applicabile sulle medesime superfici oggetto di applicazione delle Azione 3 "Copertura vegetale per contenere il trasferimento di inquinanti dal suolo alle acque" o 4 "Incremento della sostanza organica". Gli impegni previsti per l'applicazione dell'Azione 1 "Produzione Integrata" non sono in nessun caso oggetto di sostegno anche in applicazione degli impegni delle azioni 3 e 4 della presente Misura, pertanto non esistono possibilità di doppie compensazioni.

I pagamenti agro-ambientali relativi alla Azione 2 Produzione biologica (Introduzione e Mantenimento) sono cumulabili sia con la Misura 114 "Utilizzo di servizi di consulenza", che con la 132 "Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare" in quanto i relativi costi differenziali non sono stati utilizzati per la giustificazione degli aiuti.

Il cumulo dei sostegni erogabili sulle medesime superfici in applicazione della Misura 214 "Pagamenti agro ambientali" con la Misura 211 "Indennità a favore

degli agricoltori delle zone montane” o della Misura 212 “ Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane”, non può mai essere superiore ai massimali di sostegno disposti in allegato dal Regolamento (CE) n.1698/05 per l'applicazione della Misura 214 “Pagamenti agroambientali”.

Inoltre, le superfici coltivate a foraggio o condotte a prato/pascolo sono oggetto di specifico tetto, pari a **385 euro per ettaro**, in riferimento ai cumuli realizzabili con l'applicazione delle sopraindicate Misure.

In tutti i casi nei quali siano da applicare delle riduzioni di importi dovuti al cumulo di premi su diverse Misure si procederà con i criteri di seguito elencati:

- qualora il periodo cui si riferisce la corresponsione di sostegni (indennità o pagamenti agroambientali) sia differente, la riduzione dell'importo sarà da effettuare a carico della domanda la cui decorrenza del periodo di riferimento è posteriore all'altra;
- qualora il periodo cui si riferisce la corresponsione di sostegni (indennità o pagamenti agroambientali) sia coincidente la riduzione dell'importo sarà da effettuare a carico della domanda il cui periodo di riferimento è più breve;

se per errore materiale (o in seguito a istruttoria e/o controllo) si dovessero determinare diminuzioni di estensioni e di importo dei sostegni relativamente alla Misura alla quale non era stata applicata la riduzione, ciò non potrà comunque in nessun caso determinare il ricalcolo in aumento dei sostegni relativi alle altre misure/azioni originariamente oggetto di riduzione.

9.IDENTIFICAZIONE DELLE SUPERFICI E DELLE U.B.A.

Per l'identificazione delle superfici agricole aziendali e le superfici oggetto di impegno, ci si riferisce a quanto prescritto nell'art. 16 del Reg. (CE) n. 1975/06, che richiama il contenuto del Reg. (CE) n. 796/04.

Per quanto riguarda l'identificazione degli animali si specifica che i capi oggetto di domanda di impegno devono essere conformi al D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317; ci si riferisce inoltre anche all'art. 17 del Reg. (CE) n. 1975/06, che richiama anch'esso il contenuto del Reg. (CE) n. 796/04.

In particolare, per i capi bovini oggetto di domanda di impegno deve essere rispettato quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1760/2000 "che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini relativo all'etichettatura della carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, che abroga il Reg. (CE) n. 820/97 del Consiglio" e dalla Direttiva 92/102/CEE e successive modificazioni, nonché dalle relative norme applicative, in particolare il D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 e il Decreto dei Ministri della Salute e delle Politiche Agricole e Forestali del 31 gennaio 2002, concernente il sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie bovina.

Per quanto riguarda i capi equini non soggetti alle norme suddette, si dovrà far riferimento al D.M. MIPAF 05/05/2006 recante disposizioni per la gestione dell'Anagrafe Equina.

10.MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE “DOMANDE DI AIUTO” PER L’ASSUNZIONE INIZIALE DI IMPEGNI AGROAMBIENTALI

Le domande relative alla Misura 214 potranno essere compilate esclusivamente mediante l'utilizzo del sistema informatico di AGREA; **è esclusa la compilazione manuale su supporto cartaceo.**

I soggetti abilitati alla compilazione sono:

1) i Centri Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con AGREA che possono compilare domande per qualunque soggetto conferisca loro un mandato a tale scopo;

2) i singoli beneficiari (Utenti Internet), limitatamente alle domande relative al proprio CUAA. (a tal fine gli interessati dovranno richiedere il rilascio di un identificativo utente ed una password ad AGREA utilizzando le procedure e la modulistica messe a disposizione sul sito <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>.)

Condizione necessaria per poter compilare una domanda sul sistema di AGREA è l'iscrizione in Anagrafe Regionale con validazione della posizione del beneficiario.

Per l'iscrizione in Anagrafe Regionale (l.r. 15/1997) vale quanto disposto dal regolamento regionale di attuazione n. 17 del 15 settembre 2003 (e successive eventuali modificazioni e integrazioni).

I dati inseriti in anagrafe e rilevanti ai fini delle domande, saranno automaticamente importati in esse e non saranno modificabili.

Per le domande relative ad impegni aventi ad oggetto particelle agricole che ricadono in territori di più Amministrazioni si rimanda al paragrafo 11.A) "Competenza" del presente avviso pubblico per l'individuazione dell'Amministrazione competente.

Presentazione

Le "domande di aiuto" per l'assunzione iniziale di impegni agroambientali (e le eventuali rettifiche) dovranno pervenire dal 10 aprile 2008 al **15 maggio 2008** esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:

1) PRESENTAZIONE ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE SU SOP PRESSO UN CAA: la domanda è compilata da un Centro di Assistenza Agricola (CAA) convenzionato con AGREA per conto dei beneficiari che abbiano rilasciato apposito mandato. In tal caso, la domanda è compilata, presentata e protocollata sul sistema operativo pratiche (SOP) di AGREA. L'incaricato del CAA al momento della sottoscrizione della domanda provvede ad identificare il richiedente mediante acquisizione della copia di valido documento d'identità e quindi effettua la protocollazione su SOP. Agli effetti delle scadenze disposte dal presente avviso pubblico, la data di presentazione della domanda compilata dal CAA consiste nella **data del protocollo di sistema SOP di AGREA attribuito dal CAA alla domanda.**

Il numero di protocollo assegnato dal sistema SOP di AGREA deve essere riportato dal CAA **sulla domanda e su tutti gli allegati** (dovrà esservi piena corrispondenza tra gli allegati indicati in domanda e quelli effettivamente presenti).

La stampa cartacea della domanda, firmata dal beneficiario e riportante numero e data di protocollo di sistema (SOP) di AGREA, deve essere fatta pervenire dal CAA con lettera d'accompagnamento (anche cumulativa), insieme al suo fascicolo di allegati, entro il terzo giorno feriale successivo a quello di protocollazione, in relazione alla rispettiva competenza:

al Servizio Valorizzazione Produzioni Agricole della Provincia di Reggio Emilia in Via Gualerzi n. 38/40 - Reggio Emilia,

alla Comunità Montana dell'Appennino Reggiano, in Via S. Allende, 1 - Castelnuovo ne' Monti (RE),

I CAA potranno trasmettere le domande alle Amministrazioni competenti solo se protocollate sul sistema di AGREA. La ricezione da parte delle Amministrazioni competenti di domande compilate dai CAA e non protocollate sul sistema di AGREA non sostituisce la protocollazione. Tali domande **non** potranno pertanto ritenersi utilmente presentate nei termini se la protocollazione da parte del CAA avviene in ritardo rispetto alla scadenza del presente avviso pubblico.

2) PRESENTAZIONE SEMI – ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE PRESSO L'ENTE COMPETENTE : tale modalità è riservata ai beneficiari che non intendano avvalersi di un CAA per la presentazione della domanda e che sono in possesso di un identificativo e una password come **“Utente Internet”** per l'accesso al Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA.

Il beneficiario “Utente Internet”, compilerà la domanda su SOP, eseguirà il controllo di compilazione con l'apposita funzione per escludere la presenza di anomalie bloccanti affinché la domanda raggiunga sul sistema lo stato di “presentata”, Il beneficiario dovrà produrre quindi una “stampa definitiva” della domanda, firmarla e farla pervenire, con fotocopia di valido documento di identità e completa di tutti gli eventuali allegati, entro il **15 maggio 2008**, direttamente, in relazione alla rispettiva competenza:

**al Servizio Valorizzazione Produzioni Agricole della Provincia di Reggio Emilia in Via Gualerzi n. 38/40 – Reggio Emilia,
alla Comunità Montana dell'Appennino Reggiano, in Via S. Allende, 1 - Castelnuovo ne' Monti (RE),**

che provvederanno ad apporre la data di ricezione presso i propri uffici ed il numero di protocollo del proprio sistema di protocollazione, riportandolo anche su tutti gli allegati.

In relazione alle scadenze indicate nel presente avviso pubblico, la data di presentazione della domanda compilata dall'Utente Internet coincide con **la data di ricezione attribuita alla domanda dall'ente territoriale competente.**

L'ente registrerà poi sul sistema di AGREA tale data e il numero di protocollo attribuito, utilizzando l'apposita funzione “protocollo manuale”.

Saranno dichiarate **non ricevibili** le domande:

- compilate manualmente su supporto cartaceo;
- compilate da Utenti internet solo parzialmente senza il completamento delle fasi di controllo di coerenza (stati di sistema precedenti quello di “presentata”)
- compilate dai CAA senza il completamento delle fasi di compilazione e protocollazione (stati di sistema precedenti quello di “protocollata”)

L'ente competente comunicherà ai richiedenti il provvedimento di diniego con l'indicazione delle motivazioni che ne hanno determinato l'irricevibilità.

Entro il termine di scadenza del presente avviso pubblico, tuttavia, è fatta salva la possibilità di regolarizzare le domande completando le suddette fasi sul sistema.

Le domande potranno essere ammesse al pagamento anche qualora pervengano con un ritardo non superiore a 25 gg. complessivi (festivi compresi) rispetto alla scadenza del termine fissato o dall'eventuale proroga.

In caso di ritardo sarà applicata una riduzione dell'Indennità pari ad un punto percentuale per ogni giorno feriale di ritardo accumulato, come previsto nell'art. 21 del Regolamento (CE) n. 796/2004; sarà inoltre disposto il controllo in loco obbligatorio per le domande che dovessero pervenire in data successiva a quella di "Estrazione del campione relativo alle domande da controllare in loco".

Sul sito internet di AGREA sono messi a disposizione i manuali dettagliati di compilazione delle domande sul sistema SOP.

Per problemi di accesso al sistema o di reperibilità dei documenti citati nella presente procedura, gli interessati potranno rivolgersi **all'Ufficio relazioni con il pubblico di AGREA tel. 051 – 284940 - 284970.**

Prescrizioni generali

Possono essere presentate "domande di aiuto" per assunzione di nuovi impegni agroambientali relativi alla Misura 214 unicamente se riguardanti particelle non già oggetto di impegni "non ancora conclusi" riferibili alla attuazione di precedenti programmi (Reg. CEE 2078/92, Reg. CE 1257/99).

Tuttavia per l'annualità 2008 possono essere presentate domande di adesione a nuovi impegni anche per particelle oggetto di impegni "quinquennali" della Misura 2.f del P.R.S.R. 2000-2006 non ancora conclusi nei casi di richiesta di adesione ad "analoga" azione attivata dal P.S.R. 2007-2013.

Tuttavia **non è ammesso** il trasferimento dell'impegno per i beneficiari la cui domanda di assunzione di impegni agroambientali sulla Misura 2.f sia stata assunta a decorrere dall'annata agraria 2005-2006, con riferimento alle deliberazioni regionali n. 1299 dell'1 agosto 2005 e n. 1797 del 7 novembre 2005.

Nel caso in cui domande di trasferimenti di impegno non risultassero collocate nelle graduatorie in posizione utile per il loro pagamento, gli interessati dovranno:

- proseguire gli impegni alle condizioni a suo tempo sottoscritte;
- presentare la prescritta domanda di pagamento riferita al proseguimento dell'originario impegno, secondo i tempi e le modalità stabiliti.

Nel caso in cui le superfici per le quali vengono richiesti "pagamenti agroambientali" siano ubicate in territori di più Amministrazioni competenti, i **requisiti di accesso** faranno comunque riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di decorrenza dell'impegno.

Non possono beneficiare del sostegno particelle ricadenti in territori di altre Regioni.

11.ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

A) Competenza

La "Domanda di aiuto" per l'assunzione iniziale di impegni agroambientali è **unica**, anche se le particelle agricole oggetto dei medesimi impegni ricadono in territori di più Amministrazioni competenti.

Se le particelle agricole oggetto di un medesimo impegno ricadono in territori di più Amministrazioni, la competenza relativa alla selezione delle domande e al loro finanziamento è attribuita in relazione alla seguente casistica:

a) all'Amministrazione titolare (Amministrazione competente in cui è ubicata la maggior parte della SAU oggetto di impegno ovvero in cui è ubicato l'allevamento o comunque la maggior parte delle UBA nel caso dell'Azione 5), secondo le regole definite nel bando proprio dell' Amministrazione, per le seguenti tipologie:

- Azioni che non coinvolgono obbligatoriamente l'intera SAU aziendale o interi corpi aziendali: casi per i quali la parte di un impegno ricadente in una determinata Amministrazione competente, singolarmente considerata, non possiede i requisiti minimi di estensione delle superfici richiesti per l'accesso;

b) a ciascuna Amministrazione competente nella quale ricadono particelle agricole oggetto di impegno, in tutti gli altri casi :

- Azioni 1 e/o Azione 2;
- Azioni che non coinvolgono obbligatoriamente l'intera SAU aziendale o interi corpi aziendali: casi per i quali la parte di un impegno ricadente in una determinata Amministrazione competente, singolarmente considerata, possiede i requisiti minimi di estensione delle superfici richiesti per l'accesso.

Nei casi di cui alla precedente lettera b), verrà individuata un' Amministrazione definita "titolare" (Amministrazione competente in cui è ubicata la maggior parte della SAU oggetto di impegno ovvero in cui è ubicato l'allevamento o comunque la maggior parte delle UBA nel caso dell'Azione 5) ed una o più Amministrazioni coinvolte definite "cointeressate". AGREA segnalerà alle Amministrazioni "titolari", attraverso un apposito report, quali sono le domande che hanno superfici ricadenti in ambiti di altre Amministrazioni competenti.

Le Amministrazioni "titolari" esamineranno il contenuto di tali domande in relazione alle casistiche sopra indicate e comunicheranno eventualmente alle Amministrazioni "cointeressate" e ad AGREA quali domande dovranno avere una selezione "separata" indicando le domande, le azioni e le Amministrazioni interessate in ciascun caso. I beneficiari saranno informati in merito alla gestione con procedura separata attraverso apposita **comunicazione di avvio di procedimento**. AGREA scaricherà i dati di tali domande alle rispettive Amministrazioni cointeressate.

Le Amministrazioni cointeressate cui compete la selezione e il finanziamento di "parti" di una singola "domanda di aiuto" per l'assunzione iniziale di impegni agroambientali, comunicheranno l'esito dell'istruttoria in ordine al diritto o meno all'ammissibilità della domanda di aiuto alla Amministrazione "titolare" prima che questa adotti l'atto di concessione, che sarà comunque **unico per singola domanda anche se afferente a superfici ricadenti in territori di più Amministrazioni competenti**.

Le specifiche risorse assegnate ad una singola Amministrazione competente sono destinate:

- alle domande totalmente ricadenti nel proprio territorio
e

• alle parti di domande inerenti a particelle agricole ricadenti nel proprio territorio limitatamente ai casi di cui alla precedente lettera b), anche se la titolarità della domanda è riferibile ad altra Amministrazione.

Pertanto, la sommatoria degli importi degli atti di concessione di ciascuna Amministrazione potrà differire dall'entità delle risorse complessivamente assegnate, in ragione della maggiore o minore incidenza di superfici fuori territorio selezionate da altre Amministrazioni.

B) Istruttoria

Gli Uffici del Servizio Valorizzazione Produzioni Agricole della Provincia e del Servizio Attività Agricole della Comunità Montana dell'Appennino Reggiano effettueranno l'istruttoria delle domande di rispettiva competenza. L'istruttoria sarà finalizzata ad accertare le condizioni ed i requisiti di ammissibilità agli aiuti previsti per le Azioni della Misura 214 attivate dal presente avviso pubblico.

Il responsabile del procedimento per le domande di competenza della Provincia è individuato nel Dirigente del Servizio Valorizzazione Produzione Agricole dott. Bonacini Massimo.

Per informazioni è possibile rivolgersi al responsabile della Unità Operativa Produzioni Agroambientali e Forestali dott. Mercati Maurizio del Servizio sopraindicato.

L'accesso agli atti, ai sensi della legge 241/90 e del Regolamento provinciale attuativo della legge 241/90, può essere effettuato presso gli Uffici del Servizio Valorizzazione Produzioni Agricole, Via Gualerzi n. 38/40, negli orari di apertura al pubblico.

Il responsabile del procedimento per le domande di competenza della Comunità Montana dell'Appennino Reggiano è individuato nel Responsabile del Servizio Attività Agricole della Comunità Montana dell'Appennino Reggiano p.a. Giorgioni Antonio.

Per informazioni è possibile rivolgersi alla sig.ra Pedrini Daniela del Servizio sopraindicato.

L'accesso agli atti, ai sensi della legge 241/90, può essere effettuato presso gli Uffici operativi del Servizio Attività Agricole della Comunità Montana dell'Appennino Reggiano Via Don Pasquino Borghi n. 1 - Castelnovo ne' Monti (RE), negli orari di apertura al pubblico.

Tutti i dati personali di cui le Amministrazioni competenti vengano in possesso in occasione dell'espletamento della presente procedura verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Titolare del trattamento dei dati è AG.R.E.A. (Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l'Emilia-Romagna) con sede in Largo Caduti del Lavoro n. 6, 40122 Bologna, Organismo Pagatore per la Regione Emilia-Romagna in materia di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione Europea e finanziati dal FEASR. Il trattamento dei dati è necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali, pertanto, non necessita del consenso.

Il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia se i dati non vengono conferiti non si potrà dare seguito ai procedimenti attivati con il presente avviso pubblico.

C) Graduatoria

Si procederà a formulare una **Graduatoria unica provinciale**, valida sia per le domande di competenza della Provincia che della Comunità montana, di tutte le

azioni ammesse con gli importi di spesa previsti per ciascuna di esse, sulla base delle risultanze di un Nucleo di Valutazione costituito dal Dirigente del Servizio Valorizzazione Produzione Agricole della Provincia di Reggio Emilia dott. Bonacini Massimo, dal Responsabile del Servizio Attività Agricole della Comunità Montana dell'Appennino Reggiano p.a. Giorgioni Antonio e dal Responsabile della U.O Produzioni Agroambientali e forestali della Provincia di Reggio Emilia dott. Mercati Maurizio.

Per le azioni con istruttoria sfavorevole si provvederà a formulare l'elenco delle azioni dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

La Provincia e la Comunità Montana dell'Appennino Reggiano approveranno con propri atti la Graduatoria Unica Provinciale.

La graduatoria unica finale sarà articolata per "azioni". Pertanto una medesima domanda se composta da più azioni sarà collocata in diverse posizioni della graduatoria.

A ciascuna azione di cui è composta la domanda sarà attribuito il livello di priorità spettante in relazione ai criteri di selezione definiti nel presente avviso pubblico.

Nei casi in cui una singola domanda contenga Azioni finanziabili e altre non finanziabili, la domanda proseguirà l'iter amministrativo per le sole Azioni finanziabili.

Qualora una singola domanda attribuibile a diverse Amministrazioni competenti contenga Azioni finanziabili e altre non finanziabili, sarà cura dell'Amministrazione "titolare" di far proseguire l'iter amministrativo della domanda per le sole Azioni finanziabili.

La graduatoria verrà formata sulla base della valutazione istruttoria delle domande conformi alla modulistica AG.R.E.A. e degli elementi contenuti nella modulistica integrativa predisposta in sede provinciale (ALLEGATO n.1), sulla base dei criteri di selezione previsti nel presente avviso pubblico

La graduatoria è determinata principalmente in base alla valenza ambientale degli interventi.

La valenza ambientale degli interventi è determinata in coerenza con i principi ed i metodi stabiliti dal P.S.R. , dal P.R.I.P., dal Programma Operativo- Asse 2 di cui alla DGR 168/08 e dall'allegato 2 di cui alla DGR 363/08, in base ai seguenti elementi elencati secondo una rilevanza decrescente:

1. priorità territoriali accordate alle aree preferenziali di valenza regionale trasversali a tutte le azioni della presente Misura (aree tipo A);
2. priorità territoriali accordate alle aree preferenziali di valenza regionale (aree tipo B) secondo l'ordinamento attuato dal PRIP;
3. priorità tecniche disposte dalla Regione Emilia-Romagna per le azioni con obbligo di attivazione (azioni 2-5-6-8-9-10) ed a quelle disposte dal presente bando per le azioni restanti;
4. priorità soggettive disposte dalla Regione Emilia-Romagna e dal PRIP.

12. CRITERI DI SELEZIONE

I beneficiari del sostegno saranno individuati applicando nell'ordine i criteri di priorità di seguito dettagliati.

PRIORITA' TERRITORIALI

Le priorità territoriali saranno espresse come punteggi da applicare proporzionalmente alla superficie interessata rispetto a quella totale oggetto della singola azione secondo i limiti e le condizioni posti dal paragrafo 1 della Parte generale del Programma Operativo- Asse 2 della DGR 168/08 e dall'allegato 2 "Meccanismo operativo di selezione per le Misure/Azioni" della DGR 363/08.

Priorita' territoriali accordate alle aree preferenziali di valenza regionale trasversali a tutte le azioni della presente Misura (aree tipo A)

Il PSR attribuisce priorità assoluta alle Azioni relative a superfici oggetto di impegno ricomprese nelle seguenti aree preferenziali:

<i>denominazione</i>	<i>punteggio</i>
Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titoloIII delle norme del Piano di Tutela delle Acque)	512
Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di importanza comunitaria (S.I.C.) individuate in applicazione delle Direttive n. 79/49 CEE e n. 92/43 CEE	512

Per le Azioni 5 e 6 tale priorità assoluta (con lo stesso punteggio) è accordata limitatamente ai casi di coincidenza delle predette zone con quelle di origine delle singole razze (Azione 5) o delle singole varietà locali (Azione 6).

Priorità territoriali accordate alle aree preferenziali di valenza regionale (aree tipo B) secondo l'ordinamento attuato dal PRIP

In subordine alle priorità sopraindicate il P.R.I.P. individua, distintamente per ogni singola azione, le seguenti aree preferenziali alle quali è assegnata distinta priorità in ordine decrescente:

Azione 1 (Produzione integrata) e Azione 2 (Produzione biologica)

<i>denominazione</i>	<i>punteggio</i>
Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. n. 28 del P.T.P.R.);	256
Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio pedecollinare e di pianura come delimitate, ai sensi dell'art. 44, lett. a delle Norme del PTA, dalla cartografia parte integrante del Piano di Tutela delle Acque (Tavola 1) e dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP);	128
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. n. 17 e 34 del P.T.P.R.);	64
Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica;	32
Parchi nazionali e regionali e riserve naturali istituiti ai sensi della Legge n. 394/91 e della L.R. n. 6/2005	16
Zone di tutela naturalistica (art. 25 del P.T.P.R)	8
Oasi di protezione della fauna e aziende faunistico-venatorie individuate ai sensi della legislazione nazionale e regionale in materia.	4

Azione 3 (Copertura vegetale per contenere il trasferimento di inquinanti dal suolo alle acque)

<i>denominazione</i>	<i>punteggio</i>
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. n. 17 e 34 del P.T.P.R.);	256
Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. n. 28 del P.T.P.R.);	128
Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica;	64
Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio pedecollinare e di pianura come delimitate, ai sensi dell'art. 44, lett. a delle Norme del PTA, dalla cartografia parte integrante del Piano di Tutela delle Acque (Tavola 1) e dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP).	32

Azione 5 (Agrobiodiversità animale)

<i>denominazione</i>	<i>punteggio</i>
Zone di origine delle singole razze escluse dalle Zone Vulnerabili e dalle aree della Rete Natura 2000	256
Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque)	128
Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE	128

Azione 6 (Agrobiodiversità vegetale)

<i>denominazione</i>	<i>punteggio</i>
Zone di origine delle singole varietà locali escluse dalle Zone Vulnerabili dalle aree della Rete Natura 2000	256
Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque)	128
Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE	128

Azione 8 (Regime sodivo e praticoltura estensiva)

<i>denominazione</i>	<i>punteggio</i>
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. n. 17 e 34 del P.T.P.R.);	256
Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. n. 28 del P.T.P.R.);	128
Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica;	64
Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed	32

<i>denominazione</i>	<i>punteggio</i>
emergenze naturali della falda) in territorio pedecollinare e di pianura come delimitate, ai sensi dell'art. 44, lett. a delle Norme del PTA, dalla cartografia parte integrante del Piano di Tutela delle Acque (Tavola 1) e dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP);	
Parchi nazionali e regionali e riserve naturali istituiti ai sensi della Legge n.394/91 e della L.R. n. 6/2005;	16
Zone di tutela naturalistica (art. 25 del P.T.P.R.);	8
Oasi di protezione della fauna e aziende faunistico-venatorie individuate ai sensi della legislazione nazionale e regionale in materia;	4
Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (art. 19 del P.T.P.R.);	2
Aree a rischio di erosione idrica e di franosità così come delimitate nella carta del rischio di erosione idrica e gravitativa di cui all'Allegato 1 del PSR 2007-2013.	1

Azioni 9 (Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario) e 10 (Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali)

<i>denominazione</i>	<i>punteggio</i>
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. n. 17 e 34 del P.T.P.R.);	256
Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica;	128
Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. n. 28 del P.T.P.R.);	64
Zone di tutela naturalistica (art. 25 del P.T.P.R.);	64
Parchi nazionali e regionali e riserve naturali istituiti ai sensi della Legge n.394/91 e della L.R. n. 6/2005;	64
Oasi di protezione della fauna e aziende faunistico-venatorie individuate ai sensi della legislazione nazionale e regionale in materia;	64
Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (art. 19 del P.T.P.R.).	64

Le modalità operative dell'applicazione dei punteggi sono quelle di cui al paragrafo 4 dell'allegato n. 2 "Meccanismo operativo di selezione per le Misure/Azioni" della DGR 363/2008.

Nell' ALLEGATO N. 2 del presente avviso pubblico sono indicate quelle aree preferenziali di valenza regionale (aree tipo B) da non potersi considerare, nell'ambito del presente avviso pubblico", in quanto non formalmente concluso il loro iter di approvazione.

PRIORITA' TECNICHE

L'ordinamento determinato dall'applicazione dei punteggi sarà ulteriormente definito considerando l'ordine di priorità tecnica tra le azioni, come disposto per quelle ad applicazione obbligatoria dal P.O. Asse 2, di seguito riportato:

Azione	PIANURA	COLLINA	MONTAGNA
2 + 9 e 10	P1	-	-
2 + 9	P2	-	-
2 + 10	P2	-	-
10	P3	P1	-
9	P4	P2	-
8	P5	P3	P1
2	-	P4	P2
5	P6	P5	P3
6	P6	P5	P3
1	P7	P6	P4
3	P8	P7	-

I diversi livelli di priorità assegnati alle azioni, come sopra indicati, non possono essere mai superati da livelli di priorità assegnati a combinazioni di azioni aventi priorità inferiori.

L'attribuzione all'azione considerata dell'appartenenza ad uno specifico ambito territoriale (pianura, collina, montagna) sarà definita dall'ambito maggiormente rappresentato.

PRIORITA' SOGGETTIVE

In subordine alle priorità di tipo territoriale e tecnico si applicano le priorità soggettive riportate di seguito con a fianco il rispettivo ordine di applicazione.

Queste priorità soggettive valgono a differenziare le posizioni ex-equo nell'ordinamento della graduatoria.

Priorità soggettive specifiche per determinate azioni		
P1	Azione 2	Aziende ad indirizzo produttivo zootecnico
P1	Azione 8	Aziende ad indirizzo produttivo zootecnico

Il riconoscimento dell'indirizzo produttivo zootecnico è determinato dalla prevalenza della Produzione lorda vendibile da prodotti agricoli zootecnici realizzata nell'anno finanziario 2007.

P2	Priorità alle aziende certificate biologiche
----	---

Questa priorità spetta alle aziende che alla data di sottoscrizione della domanda di aiuto risultano notificate ed assoggettate al sistema di controllo dell'agricoltura con il metodo biologico secondo le norme vigenti e le procedure stabilite dalla Direzione Generale Agricoltura della Regione Emilia-Romagna.

Altre priorità soggettive specifiche per determinate azioni		
P3	Azione 1	Azione inquadrata nella tipologia "Nuova introduzione"
P3	Azione 2	Azione inquadrata nella tipologia "Nuova introduzione" con superfici che si convertono per la prima volta ai metodi di produzione biologica

Queste priorità soggettive operano ordinando diversi impegni della stessa azione come da previsione del P.S.R e delle schede tecniche attuative di azione.

La priorità per l'Azione 2 è accordabile nei casi in cui le superfici che si convertono per la prima volta ai metodi di produzione biologica rappresentano almeno il 25% delle superfici sottomesse all'impegno

Priorità trasversali a tutte le azioni		
	Zone svantaggiate	Zone non svantaggiate
P4	azienda agricola condotta da giovane imprenditore con la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi del D.Lgs n. 99/2004	azienda agricola condotta da giovane imprenditore con la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi del D.Lgs n. 99/2004
P5	azienda agricola condotta da giovane imprenditore senza la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi del D.Lgs n. 99/2004	azienda agricola condotta da imprenditore con la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi del D.Lgs n. 99/2004
P6	azienda agricola condotta da imprenditore con la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi del D.Lgs n. 99/2004	azienda agricola condotta da giovane imprenditore
P7	Azienda che effettua produzioni zootecniche di qualità regolamentata, provviste di certificazione NO OGM, sulla base di uno standard conforme alle regole tecniche del SINCERT	

Per zone svantaggiate si intendono le aree di cui all'art. 50 par. 2 e par. 3 lettera a) e b) del Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/05 individuate dalla Regione ai sensi della direttiva n. 75/268/CEE.

Per l'attribuzione della priorità, nei due rispettivi ambiti territoriali riportati in tabella, si fa riferimento alla prevalenza della superficie aziendale.

Lo status di azienda agricola condotta da giovane imprenditore viene riconosciuto quando il conduttore, al momento della pubblicazione del presente avviso pubblico, possiede il seguente requisito soggettivo: età inferiore ai 40 anni.

Il predetto requisito deve essere posseduto:

- nell'impresa individuale dal titolare;
- nella società di persone da almeno uno dei soci.

Nelle società di capitali e cooperative il requisito soggettivo sopraindicato risulta soddisfatto se l'amministratore delegato ha un'età inferiore ai 40 anni o se almeno il 33% del Consiglio di Amministrazione (o l'amministratore Unico) è costituito da soci di età inferiore ai 40 anni.

Al fine dell'attribuzione delle priorità relative ai criteri soggettivi i richiedenti, al momento della presentazione della domanda, dovranno autocertificare nel modulo allegato (n.1) al presente avviso pubblico il possesso dei requisiti di cui sopra.

Qualora nell'applicazione delle priorità sopraindicate risultino situazioni ex-equo si procederà attribuendo la precedenza alle azioni con maggior valore assoluto

dell'importo dell'aiuto ammissibile, in caso di ulteriore pareggio si procederà mediante sorteggio.

ZONIZZAZIONE

Per l'attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione della Misura, ai fini dell' istruttoria delle domande e della formazione della graduatoria si fa riferimento all'allegato 1 “Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l’attuazione del P.S.R”. di cui alla DGR 363/08.

Nell’ ALLEGATO n. 2 del presente avviso pubblico si riporta la lista delle cartografie di competenza provinciale utilizzata e le informazioni relative agli estremi dell'approvazione dei singoli tematismi, comprensive di alcune note integrative esplicative.

13. RISERVE FINANZIARIE

Al fine di assicurare il raggiungimento di obiettivi di salvaguardia ambientale su tutto il territorio provinciale, fermo restando le priorità previste dal paragrafo 12 del presente avviso pubblico, sono state definite, con deliberazione di Giunta Regionale n. 363 del 17/03/2008, modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 424 del 31/03/2008, le riserve finanziarie da attribuire alla singole azioni. Le riserve sono calcolate come percentuale della dotazione finanziaria del presente avviso pubblico e sono di seguito riportate:

AZIONI MISURA 214	%	importo
2	16,20 *	250.139
5	6,50	100.364
6	3,20	49.410
8	5,2 **	80.292
9	5,80	89.556

* La riserva è limitata alle superfici oggetto del sostegno per la zootecnia biologica.

** La riserva è limitata alle superfici oggetto del sostegno per gli interventi B2D e B2E (per quest'ultimo intervento limitatamente al mantenimento dei prati di montagna già recuperati attraverso l'adozione dell'azione 8 del precedente P.R.S.R. 2000-2006 ed all'azione e) dell'ex Reg. 2078/92)

14. APPROVAZIONE, UTILIZZO DELLA GRADUATORIA, CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI

La graduatoria unica provinciale delle azioni ammesse ad impegno sarà approvata dalle Amministrazioni competenti entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

La Provincia e la Comunità Montana dell'Appennino Reggiano adotteranno gli atti di concessione dei contributi fino al completo esaurimento delle risorse disponibili.

Il finanziamento delle azioni collocate in graduatoria sarà garantito prioritariamente alle azioni che ricadono nelle riserve finanziarie, mentre le risorse libere

assicureranno lo scorrimento della graduatoria secondo l'ordinamento in essa definito fino alla concorrenza di tali risorse.

Qualora il fabbisogno delle domande a valere sulle riserve non esaurisca le somme ad esse destinate, le risorse residuanti saranno utilizzate come risorse libere.

Gli elenchi di liquidazione approvati dalle Amministrazioni competenti saranno trasmessi ad AGREA per l'erogazione degli aiuti.

15.CONNESSIONE TRA I DIVERSI IMPEGNI O TRA LE DIVERSE AZIONI

In caso di adesione all' Azione 2 "Produzione Biologica" sulle superfici in pianura è richiesta l'adesione obbligatoria dell'Azione 9 e/o 10 e/o della Misura 216 Azione 3 - Ripristino di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario, su almeno il 5% della S.A.U. ricadente in tali aree, pena l'esclusione dal regime di sostegno e di impegni della presente azione.

Le Azioni 1 e 2 sono applicabili per le medesime superfici oggetto di applicazione delle Azione 3 "Copertura vegetale per contenere il trasferimento di inquinanti dal suolo alle acque" ed inoltre sono applicabili anche in concomitanza con gli impegni di cui all'Azione 5 "Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone del territorio emiliano-romagnolo a rischio di abbandono" . Gli impegni previsti per l'applicazione delle Azioni 1 e 2 non sono in nessun caso oggetto di sostegno anche in applicazione degli impegni dell'Azione 3 e dell'Azione 5 della presente Misura, pertanto non esistono possibilità di doppie compensazioni.

Sulle superfici oggetto dell'Azione 8, 9 e 10 non possono essere attuate altre Azioni della Misura "Pagamenti agroambientali".

Sono oggetto dell'Azione 9 Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario:

5. obbligatoriamente le superfici impegnate con l'Azione 3 della Misura 216 (ripristino di spazi naturali su almeno il 5% della S.A.U.) ;
6. le superfici occupate da elementi naturali già presenti corrispondenti a quelli previsti dall'Azione, fino al raggiungimento della superficie massima prevista (10% della S.A.U.).

Per le superfici di cui al punto 1., il periodo decennale di impegno decorre dall'annualità successiva a quella di adesione all'Azione 3 della Misura 216; ciò vale anche per le eventuali altre superfici di cui al suindicato punto 2. aggiuntive alla superficie oggetto dell'Azione 3. **E' pertanto obbligatoria la contemporanea presentazione della domanda di aiuto dell'Azione 3 della Misura 216 con la presentazione della domanda di aiuto dell'Azione 9**, anche se il pagamento della medesima Azione 9 decorrerà solo dall'annualità successiva a quella della presentazione in quanto il mantenimento può decorrere solo a seguito dell'effettiva realizzazione dell'investimento richiesto con l'Azione 3 della Misura 216.

Nelle zone omogenee di collina l'Azione 9 si applica esclusivamente nelle aziende che adottano contestualmente anche l'Azione 2 "Produzione Biologica".

Con riferimento all'art. 28 comma 1 del Reg. (CE) n. 1974/06, i beneficiari delle azioni 5 e 6 non possono concorrere alla realizzazione di operazioni previste in attuazione dell'azione 7 "Agrobiodiversità: progetti comprensoriali integrati della Misura 214".

16.PRESENTAZIONE DELLE “DOMANDE DI PAGAMENTO” PER ANNUALITÀ SUCCESSIVE A QUELLA DI ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI

I Pagamenti agroambientali per annualità di impegno successive a quella di assunzione saranno corrisposti unicamente ai beneficiari che presentano per ogni annualità la prescritta “domanda di pagamento”, nei modi e nei termini definiti dalla Direzione Generale Agricoltura e dall'A.G.R.E.A.

Per il dettaglio della regolamentazione si rimanda al punto 10 del Programma Operativo della Misura 214.

Nel caso in cui domande di trasformazione da impegni ex Misura 2.f del P.R.S.R. 2000-2006 in impegni per la misura 214, non risultassero collocate nelle graduatorie per questa ultima misura in posizione utile per il loro pagamento, gli imprenditori interessati dovranno presentare, per dette particelle, l'usuale domanda di pagamento in riferimento al proseguimento dell'originario impegno, secondo i tempi e le modalità prescritti.

17.CONTROLLI E SANZIONI

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato: nel Reg. (CE) 1975/06, in particolare gli articoli della Parte II “Norme in materia di gestione e di controllo”, Titolo I “Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure contemplate dall'Asse 2 e dall'Asse 4”, sue modifiche e integrazioni; al punto 11 del P.S.R. 2007-2013;

Come dal contenuto del punto 11.1.2 del P.S.R. 2007-2013 compete all'Organismo Pagatore Regionale (A.G.R.E.A.) l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria,

Per i casi di “**inadempimento**” (mancato rispetto degli impegni assunti) si rimanda in particolare all'art. 18 del Reg. (CE) 1975/06 ed al sistema sanzionatorio che lo Stato membro è tenuto ad istituire.

E' inoltre previsto il “**recupero degli importi indebitamente percepiti**” (vedi art. 2 del Reg. (CE) 1975/06 che rimanda all'applicazione dell'art. 73 del Reg. (CE) 796/04).

1. Perdita dei requisiti che condizionano l'ammissibilità dei pagamenti agroambientali.

I requisiti richiesti per beneficiare dei pagamenti agroambientali sono definiti nel P.S.R. 2007-2013, nel paragrafo relativo alla Misura e nei paragrafi descrittivi di ogni singola Azione.

I requisiti richiesti per l'accesso agli specifici impegni della Misura devono essere mantenuti per l'intera durata degli stessi, pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall'art. 18 del Reg. (CE) 1975/06 e/o il recupero degli aiuti come da art. 2 del medesimo Regolamento.

2. Difformità di superficie e Difformità di UBA

E' da ricondurre a difformità di superficie e/o di UBA la dichiarazione di superfici e/o capi superiori a quelle accertate. Si ricade nella fattispecie di cui al precedente punto 1 "Perdita dei requisiti che condizionano l'ammissibilità dei pagamenti agroambientali" nei casi in cui tali difformità siano rilevanti in relazione ai requisiti di accesso.

Per i casi di **"difformità" di superficie e/o delle UBA** si rimanda in particolare agli artt. 16 e 17 del Reg. (CE) 1975/06.

18 .CAMBIO BENEFICIARIO

Per i casi di cambio beneficiario in corso di impegno si fa riferimento alle previsioni contenute nel punto 12 del Programma Operativo della Misura 214 di cui alla DGR 363/2008.

19. ACCORDI AGROAMBIENTALI LOCALI

Per l'attuazione degli accordi agroambientali locali si rimanda a successivo atto deliberativo regionale di definizione.

20.DISPOSIZIONI CONCLUSIVE E RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173.

Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 - Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 15 che disciplina le funzioni amministrative in materia di agricoltura

Legge Regionale 23 luglio 2001 n. 21 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna

Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli è alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e successive modifiche e integrazioni (s.m.i);

Regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n.1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001;

Reg. (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Regolamento (CE) n. 1975/2006 del Consiglio recante le modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale;

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Emilia Romagna;

Programma rurale integrato provinciale (P.R.I.P.) 2007-2013 di Reggio Emilia;

Deliberazione della Giunta Regionale n. 168 del 11/02/2008 con la quale è stato approvato il Programma Operativo dell'Asse 2 (P.O. Asse 2);

Deliberazione della Giunta Regionale n. 363 del 17/03/2008;

Deliberazione della Giunta Regionale n. 424 del 31/03/2008;

determinazione del Direttore di AG.R.E.A n. 1729 del 21/02/2008 "Procedura operativa presentazione domande".

Laddove necessario, quanto sopra è completato facendo specifico riferimento alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.

Allegato 2

Elenco delle zonizzazioni di competenza provinciale con le informazioni relative agli estremi normativi di approvazione

Zonizzazione		Riferimento normativo	disponibilità di strumenti operativi
Fasce altimetriche delimitanti gli ambiti generali della montagna, collina e pianura		Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) Del. Cons. Prov. N. 8782/11324 del 21/04/1997	Cartografia integrata nel sistema SITI di AGREA con interfacciamento all'Anagrafe regionale delle aziende agricole
Zone vulnerabili ai nitrati ai sensi della Direttiva 91/676/CEE (segue elenco delle loro denominazioni):		D.G.P. n. 366 del 23/12/2002 come recepito dal Piano di Tutela delle Acque di cui alla Del. Lgs n. 40/2005	Cartografia integrata nel sistema SITI di AGREA con interfacciamento all'Anagrafe regionale delle aziende agricole
Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art.19 del P.T.P.R.)		Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) Del. Cons. Prov. N. 8782/11324 del 21/04/1997	Cartografia integrata nel sistema SITI di AGREA con interfacciamento all'Anagrafe regionale delle aziende agricole
Zone di tutela naturalistica (art.25 del P.T.P.R.)		Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) Del. Cons. Prov. N. 8782/11324 del 21/04/1997	Cartografia integrata nel sistema SITI di AGREA con interfacciamento all'Anagrafe regionale delle aziende agricole
Oasi di protezione della fauna ai sensi della L. R. 8/1994 (segue elenco delle loro denominazioni):			Cartografia integrata nel sistema SITI di AGREA con interfacciamento all'Anagrafe regionale delle aziende agricole
1	Ghiarole	(Prot. n. 63662/3245) D.G.P. del 6.8.2002	
2	Pantari	(Prot. n. 63662/3245) D.G.P. del 6.8.2002	
3	Valle Re	(Prot. n. 63662/3245) D.G.P. del 6.8.2002	
4	Casse del Fiume Secchia	(Prot. n. 63662/3245) D.G.P. del 6.8.2002	
5	Mandrio	(Prot. n. 63115/3245) D.G.P. n. 248 del 9.8.2005	
6	Celestina	(Prot. n. 45653/3245) D.G.P. del 7.7.2001	
7	Bianello	(Prot. n. 58459/3245) Det. Dirig. N. 888 del 2.7.2004	
8	Rio Coviola	(Prot. n. 58459/3245) Det. Dirig. N. 888 del 2.7.2004	
9	Crostolo	(Prot. n. 45653/3245) D.G.P. del 7.7.2001	
10	Marmirolo	(Prot. n. 58459/3245) Det. Dirig. N. 888 del 2.7.2004	
11	Torrente Enza	(Prot. n. 63115/3245) D.G.P. n. 248 del 9.8.2005	
12	Ozola	(Prot. n. 63115/3245) D.G.P. n. 248 del 9.8.2005	
Aziende faunistico venatorie ai sensi della L. R. 8/1994 (segue elenco delle loro denominazioni):			Cartografia integrata nel sistema SITI di AGREA con interfacciamento all'Anagrafe regionale delle aziende agricole
1	Aurelia	Det. Dirig. 94686/2005	
2	Cà del Vento	Det. Dirig. 90181/3262/2003	
3	Canossa	Det. Dirig. 82958/12513/2001	
4	La Morona	Det. Dirig. 93699/16282/2006	
5	Le Basse	Det. Dirig. 96684/12513/2002	
6	Le Risorgive	Det. Dirig. 91363/7/2007	
7	Libertà Bigliana	Det. Dirig. 82956/12513/2001	

Zonizzazione		Riferimento normativo	disponibilità di strumenti operativi
8	Pianoni	Det. Dirig. 95263/16486/2003	
9	Pianzo	Det. Dirig. 96712/16264/2002	
10	S. Giovanni di Querciola	Det. Dirig. 87872/3286/2003	
11	Sant'Ilario	Det. Dirig. 91134/4/2007	
12	Strambiana	Det. Dirig. 91359/07/12/2006	
13	Vendina/Lupo	Det. Dirig. 96688/3293/2002	
14	Ventasso	Det. Dirig. 91356/18/2007	
15	Visignolo	Det. Dirig. 97765/3294/2003	
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (artt. 17 e 34 del P.T.P.R.)		Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) Del. Cons. Prov. N. 8782/11324 del 21/04/1997	Cartografia integrata nel sistema SITI di AGREA con interfacciamento all'Anagrafe regionale delle aziende agricole
Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art.28 del P.T.P.R.)		Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) Del. Cons. Prov. N. 8782/11324 del 21/04/1997	Cartografia integrata nel sistema SITI di AGREA con interfacciamento all'Anagrafe regionale delle aziende agricole
Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica tutelati dall'art. 34 del P.T.P.R (art. 12 del PTCP)		(*) Per quanto attiene a questa zonizzazione si farà riferimento alla nota tecnica riportata a margine della presente tabella	Cartografia integrata nel sistema SITI di AGREA come tematismo poligonale senza interfacciamento con l'Anagrafe regionale delle aziende agricole; elenco delle casse d'espansione interessate
Zone di rispetto delle acque destinate al consumo umano (art.42 Titolo III PTA)		zonizzazione non disponibile in quanto non concluso l'iter formale di approvazione	
Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare montano (art.44, lett. C del PTA, PTCP)		zonizzazione non disponibile in quanto non concluso l'iter formale di approvazione	
Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005		zonizzazione non disponibile in quanto non concluso l'iter formale di approvazione	
Aree di riequilibrio ecologico di cui alle LLRR 20/2000 e 6/2005		zonizzazione non disponibile in quanto non concluso l'iter formale di approvazione	
Paesaggi naturali e seminaturali protetti di cui alle LLRR 20/2000 e 6/2005		zonizzazione non disponibile in quanto non concluso l'iter formale di approvazione	

Nota tecnica per l'individuazione dell'area da ascrivere a "pertinenza idraulica" ai fini della sua valorizzazione come "area preferenziale" nell'ambito del PSR 2007-2013
con riferimento al R.D.L. 18.06.1936 n. 1338 ed alla sentenza della sez. III 23.03.1994 n. 2820 della Corte di Cassazione, le pertinenze idrauliche ricomprendono le aree golenali, o comunque le casse di espansione, facenti parte dei canali di bonifica, ovverosia le aree ricomprese tra il letto di magra del canale ed il suo argine che restano invase dalle acque nel corso delle piene ordinarie del canale stesso.

Elenco delle casse d'espansione dei principali canali di bonifica tutelati dall'art. 34 del P.T.P.R (art. 12 del PTCP)

<i>denominazione della cassa d'espansione</i>	<i>territori comunali interessati</i>
Bacino Valline	Poviglio
Tresinaro	Rio Saliceto

<i>denominazione della cassa d'espansione</i>	<i>territori comunali interessati</i>
Naviglio	Correggio
Fornace Calvetro 2	Reggio Emilia

<i>denominazione della cassa d'espansione</i>	<i>territori comunali interessati</i>
Fornace Calvetro 3	Rubiera
Bagna Valletta Bruciati	Reggiolo Novellara
Pistarina	Reggio Emilia